

FISCALITÀ. FINALMENTE FUORI DALLA NEBULOSA

di ADRIANO PROPERSI*

L

La legge delega di Riforma del Terzo settore apre la possibilità di rivedere in modo sostanziale la normativa fiscale degli enti, che di fatto è ferma alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi e dell'Iva risalenti al 1972/3. Infatti, salvo le leggi speciali (volontariato, onlus, cooperative sociali), le norme sono quelle storiche, aggiornate solo con poche correzioni e integrate con migliaia di risoluzioni ministeriali interpretative.

Come ben sanno gli operatori del settore si parla da sempre di norme incerte, di "nebulose" in cui è difficile districarsi. Credo che se dovessimo fare verifiche analitiche su tutti gli enti la più parte si troverebbe in condizioni di irregolarità fiscale. L'occasione della Riforma va colta assolutamente per rendere la norma fiscale degli enti semplice, chiara e facilmente applicabile, di modo che di ciò ne possa beneficiare tutta la società civile che ne fruisce l'attività e i servizi. Tali obiettivi sono chiaramente esplicitati dall'art.9 della legge delega.

Per perseguirli occorre partire dall'analisi economico - aziendale degli enti, che sono generalmente di piccole o medie dimensioni, dedicano le loro forze al conseguimento di finalità ideali o sociali, non sono particolarmente strutturati da un punto di vista amministrativo e spesso si avvalgono di professionalità volontarie. È questo un dato di fatto da cui partire, pur essendo certamente necessario che gli enti investano in ambito gestionale per il loro futuro sviluppo.

Occorre anche considerare che i citati fenomeni di abusivismo fanno molto male al Terzo settore e vanno combattuti adottando sistemi di controllo esterno da parte di revisori professionali o di centri di servizio di settore, che garantiscano la regolarità gestionale, non potendo per tutto il settore delegare al fisco tale compito. L'estromissione dei "falsi" enti non può che avvantaggiare tutto il settore.

Ciò premesso nella revisione della normativa occorrerà poi affrontare il tema della

*Docente di Economia delle aziende non profit all'Università Cattolica di Milano

certezza dei beneficiari delle agevolazioni. La discriminazione fra ciò che è commerciale e ciò che non lo è ha fatto scrivere volumi e migliaia di interpretazioni, ma è probabilmente insuperabile sul piano pratico.

Si dovranno individuare in modo preciso, con riferimenti normativi, i settori che sono oggetto di esenzioni e agevolazioni, integrando e superando l'attuale quadro normativo delle onlus, che appare in parte inadeguato, anche per l'evoluzione delle esigenze sociali che negli ultimi 20 anni si è avuta. Dovranno essere definite in modo semplice e chiaro le attività destinarie del vantaggio fiscale integrando i settori (limitati) delle onlus con altri che il legislatore vuole aiutare seguendo criteri di politica economica e sociale aggiornati. Si pensi ad esempio alla sanità in regime convenzionato, all'housing sociale, al commercio equo e solidale.

Anche il 5 per mille

è oggetto di revisione:

evitare applicazioni

opache e ampliare

la platea dei destinatari

Inoltre, individuati i proventi commerciali degli enti, si potrà per semplificare tassare gli stessi in modo forfettario, senza pretendere di individuare redditi netti imponibili. Il reddito imponibile delle attività commerciali è una variabile indeterminata già in teoria e opinabile se si pensa all'individuazione dei costi promiscui.

La strada da percorrere è quella dell'estensione dei meccanismi della legge 398/91 che, dettata per le associazioni sportive dilettantistiche, è stata poi estesa alle associazioni senza fini di lucro e potrebbe essere applicata a tutto il Ter-

zo settore. Si potrebbe applicare un'aliquota onnicomprensiva (Ires e Iva e sarebbe utile anche Irap) sui proventi commerciali.

Si avrebbe un gettito certo per lo Stato (probabilmente superiore a quello attuale) e facilità e certezza di applicazione per tutti gli enti, che non possono strutturarsi come le grandi imprese con direttori amministrativi ad hoc.

C'è poi la leva di politica fiscale che si apre con la possibilità di rivedere le agevolazioni, che sono per ora uno strato complesso di norme che si sono succedute in modo confuso nel tempo, e possono dare spazio e benzina allo sviluppo del welfare.

Anche il 5 per mille è oggetto di revisione e qui occorrerà regolamentare una norma molto sentita dai cittadini, che scelgono la destinazione delle loro imposte, e gradita agli enti, ma che di fatto ha avuto applicazioni opache, come ha correttamente rilevato la Corte dei Conti. Occorrerà ampliare la platea dei destinatari, limitare le spese di pubblicità e garantire la coerenza degli impieghi dei fondi raccolti.

Infine si apre lo spazio per far decollare le imprese sociali, da cui tanto ci si attende per lo sviluppo del welfare comune. La norma benché ben congegnata richiede adempimenti senza dare in contropartita nessuna agevolazione fiscale. Ora i vincoli della legislazione europea non consentono di introdurre agevolazioni specifiche per le imprese sociali, in quanto si scontrerebbe con il divieto di introdurre aiuti di Stato.

Ma qualcosa si può fare: ad esempio mutuando le normative per i consorzi fra le piccole e medie imprese (L.240/81), cioè consentendo alle imprese sociali di accantonare gli utili in esenzione fiscale per reinvestirli entro due o tre anni in attività tipiche. Ciò potrebbe nel tempo fortemente rinforzare la struttura di tali soggetti.

Insomma c'è tempo fino al luglio 2017 per lavorare sul tema fiscale con l'obiettivo non di creare aree di vantaggio, ma di rendere più solido e professionale tutto il Terzo settore perché aiuti sempre meglio la società civile e il welfare del Paese ♦